

SEGRETERIE PROVINCIALI SIRACUSA

Siracusa, 15/06/2020

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della
provincia di Siracusa
Alla RSU di Istituto

Agli albi sindacali delle istituzioni scolastiche in indirizzo.

Oggetto: richiesta ferie Personale docente ed ATA.

Egregio Dirigente,

Pervengono alle scriventi OO.SS., segnalazioni di circolari di Dirigenti Scolastici, che invitano il personale docente e Ata a formulare la richiesta delle ferie, a nostro avviso, discutibili.

Nel comprendere le difficoltà organizzative legate agli adempimenti relativi alla conclusione del corrente anno scolastico e all'avvio del prossimo, dovute alle numerose novità derivanti dalle recenti disposizioni emanate nel quadro delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, ci corre l'obbligo di invitare le istituzioni scolastiche al rispetto della normativa vigente, che disciplina per contratto, la fruizione delle ferie sia del personale docente che ATA.

E' appena il caso di ricordare quanto disciplinato all' ex art. 13 CCNL 2006/09

Personale ATA: art. 13 c. 11

“ Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 01 luglio - 31 agosto”

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 54 del CCNL le ore prestate oltre l'orario ordinario di servizio possono essere recuperate, in luogo della retribuzione, in forma di ore e/o giorni di riposo compensativo solo a richiesta dell'interessato per sua libera scelta e ciò deve valere, ovviamente, anche con riferimento al periodo di emergenza che stiamo ancora vivendo, non a caso all'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 è espressamente richiamato il “...rispetto della contrattazione collettiva...”

Personale Docente: art. 13 c. 9 e c. 10

“le ferie devono essere fruito durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e “in caso di particolari esigenze di servizio [...] che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruito dal personale docente a tempo indeterminato entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica”

L'unica possibilità di riduzione o di frazionamento del periodo in cui poter richiedere le ferie è nel caso in cui, il Collegio dei Docenti abbia deliberato un piano annuale delle attività che preveda impegni specifici nei mesi di luglio e agosto (art. 28 c. 4 del CCNL 2007).

In tale evenienza il CCNL 29 novembre 2007 all'art.28 c. 4 prevede che di tale piano, o di ogni sua successiva modifica, debba essere data informazione alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali territoriali.

Riteniamo dover ricordare che, nel periodo estivo, la sospensione delle attività didattiche decorre dal 01 luglio al 31 agosto di ciascun anno scolastico e quindi, in tale arco temporale, è possibile usufruire delle ferie per tutto il personale (a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto sino al termine dell'anno scolastico).

Fanno eccezione coloro che sono impegnati negli Esami di Stato, per i quali è disponibile solo il periodo tra la conclusione delle operazioni di esame e il 31 agosto.

Riteniamo, dunque, che qualunque circolare interna che comporti una diversa applicazione dei contenuti contrattuali, che non sia motivata da impegni previsti nel piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti, sia priva di qualunque fondamento normativo e, pertanto, sia da ritenersi illegittima.

Nel rispetto di una proficua e reciproca collaborazione, si porgono

Distinti saluti

FLC CGIL
Paolo Italia

CISL Scuola
Giovanni Migliore

UIL Scuola RUA
Mario Rubino

FGU GILDA UNAMS
Maria Cassonello